

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

77.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 MARZO 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUIGI DINO FELISETTI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE GIANFRANCO SABBATINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Senatori DE GIUSEPPE ed altri: Disciplina della responsabilità dei conservatori dei registri immobiliari (<i>Approvata dal Senato</i>) (1344);		Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari (<i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i>) (2209)	1040
CONTE CARMELO : Nuova disciplina delle responsabilità dei conservatori dei registri immobiliari (1515)	1036	PRESIDENTE	1040, 1042, 1043
PRESIDENTE	1036, 1037, 1040	CANTELMI GIANCARLO	1043
DE CINQUE GERMANO, Relatore	1036, 1038, 1039	DE CINQUE GERMANO	1040
GARGANI GIUSEPPE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	1039	RIZZO ALDO	1042
MANNUZZU SALVATORE	1036, 1039	Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
RIZZO ALDO	1038	Istituzione del giudice di pace (<i>Approvato dal Senato</i>) (2976);	
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		PAZZAGLIA ed altri: Compensi per i giudici conciliatori e requisiti per la nomina (295)	1043
Organizzazione degli uffici periferici dell'amministrazione penitenziaria (2653)	1040	PRESIDENTE	1043, 1044
PRESIDENTE	1040	BOATO MARCO	1043, 1044
		DELL'ANDRO RENATO, Relatore	1043
		GARGANI GIUSEPPE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	1043
		RICCI RAIMONDO	1043, 1044
		RIZZO ALDO	1044
		ROBALDO VITALE	1044

La seduta comincia alle 12,15.

PIERLUIGI ONORATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori De Giuseppe ed altri: Disciplina della responsabilità dei conservatori dei registri immobiliari (Approvata dal Senato) (1344); e Conte Carmelo: Nuova disciplina delle responsabilità dei conservatori dei registri immobiliari (1515).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori De Giuseppe ed altri: « Disciplina della responsabilità dei conservatori dei registri immobiliari », già approvata dal Senato nella seduta del 29 gennaio 1980, e della proposta di legge di iniziativa del deputato Conte Carmelo: « Nuova disciplina delle responsabilità dei conservatori dei registri immobiliari ».

Prego il relatore, onorevole De Cinque, di riferire alla Commissione sullo stato dei lavori.

GERMANO DE CINQUE, *Relatore*. Assieme ai colleghi Mannuzzu e Ricci abbiamo elaborato un testo unificato delle proposte di legge in discussione. Formalmente, si tratta di emendamenti che concretizzano, però, una nuova stesura dell'articolato, mirante ad adeguare le norme del codice civile ai nuovi principi, che si intendono introdurre mediante le proposte di legge in esame, in attesa dell'approvazione della riforma complessiva della disciplina delle trascrizioni e dell'introduzione della meccanizzazione delle conservatorie dei registri immobiliari.

Raccomando, pertanto, alla Commissione l'approvazione di questo nuovo testo.

SALVATORE MANNUZZU. Il nuovo testo, di cui sono firmatario, sopprime la particolare responsabilità del conservatore immobiliare ed a tale principio adegua le norme del codice civile, in modo che la responsabilità del conservatore sia parificata a quella degli altri dipendenti dello Stato.

Il primo articolo di tale testo modifica all'uopo il secondo comma dell'articolo 2674 del codice civile.

Il secondo articolo abroga l'articolo 2675 del codice civile, che tipicizza le ipotesi di responsabilità del conservatore; ed abroga altresì l'articolo 2682 del codice civile e l'articolo 112 delle relative disposizioni d'attuazione, in quanto, se si vuole raggiungere la completa parificazione di trattamento tra i conservatori e gli altri dipendenti pubblici, non è possibile lasciare in vita la sanzione amministrativa ivi preveduta.

L'articolo 3 e l'articolo 4 sostituiscono, rispettivamente, gli articoli 2676 e 2834 del codice civile, eliminando la previsione generica della pena per i danni.

Al fine di affermare una totale eguaglianza, dal punto di vista della responsabilità, tra i conservatori e gli altri pubblici dipendenti, si è ritenuto necessario stabilire anche la retroattività delle norme di cui al testo in discussione, tenendo conto che la situazione di sperequazione ha avuto inizio dal momento dell'entrata in vigore della legge del 15 novembre 1973, n. 734. L'articolo 5, inserisce a tal fine nelle disposizioni transitorie del codice un articolo 232-bis.

L'articolo 6 da me proposto affronta un problema abbastanza delicato. Esso si fa carico delle posizioni soggettive di coloro i quali, avendo riportato un danno per colpa non grave del conservatore dei registri immobiliari, siano divenuti titolari di un credito per il risarcimento nei suoi confronti: credito che viene soppresso dalla normativa proposta. Appare dunque equo che alla responsabilità del conservatore del registro immobiliare si sostituisca quella dello Stato, prevedendo che: « il Ministero delle finanze è responsabile

dei danni cagionati, anche senza dolo o colpa grave, dal conservatore dei registri immobiliari dopo il 24 novembre 1973 ».

È chiaro che, per le ipotesi dei danni cagionati per dolo o per colpa grave, resta fermo il principio del diritto di rivalsa del Ministero delle finanze nei confronti del conservatore dei registri immobiliari, ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di responsabilità del conservatore dei registri immobiliari per dolo o colpa grave, la sua responsabilità è solidale con quella dell'amministrazione. Ma nel caso d'una originaria responsabilità si può avere l'anomalia di un processo nel quale un conservatore immobiliare, chiamato a rispondere di un comportamento colorato di colpa semplice e dunque responsabile nel momento in cui è stato convenuto, non è più responsabile in base ad una norma sopravvenuta e retroattiva: cioè si verificherebbe, così, il venir meno della legittimazione passiva durante il giudizio.

Si propone pertanto, al fine di superare l'inconveniente che può derivare, oltre alla previsione sostanziale della responsabilità dello Stato per ogni titolo di colpa, anche l'applicazione della regola processuale prevista dall'articolo 111 del codice di procedura civile (successione a titolo particolare del diritto controverso). È lo strumento processuale più agile e meno improprio. Mentre osta al meccanismo dell'integrazione del contraddittorio, configurato nel testo del Senato, il fatto che tra conservatore ed amministratore non esista, nei casi di responsabilità senza dolo o colpa grave, nemmeno la solidarietà passiva: solidarietà che in ogni caso non dà luogo a litisconsorzio necessario; senza contare che l'integrazione del contraddittorio può avvenire soltanto nel giudizio di primo grado.

L'articolo 7 da me proposto non soltanto ribadisce il principio già contenuto nel testo pervenutoci dal Senato circa l'esonero della cauzione, ma si fa carico anche della situazione dei conservatori

che hanno prestato cauzione anteriormente all'entrata in vigore della legge 15 novembre 1973, n. 734. Si prevede infatti che dopo un decennio possa avvenire lo svincolo della cauzione a favore anche dei conservatori nominati anteriormente alla entrata in vigore di tale legge, salvo che ricorra l'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 40 della legge 25 giugno 1943, n. 540.

L'ultimo emendamento che proponiamo è quello abrogativo dell'articolo 42 della legge 25 giugno 1943, n. 540, che stabilisce una particolare competenza. Non possiamo mantenere questa restrizione in tema di individuazione del giudice e anche sotto tale profilo bisogna restituire il conservatore alla regola generale. Ci è sembrato di dover far eccezione per i procedimenti in corso, che, per ragioni di economia processuale, è opportuno rimangano di competenza del giudice al quale sono affidati.

C'è infine l'esigenza che l'articolo 3 venga modificato adeguatamente, in maniera di assicurare la copertura finanziaria al provvedimento che ci prepariamo ad approvare.

PRESIDENTE. Rilevo che con gli emendamenti proposti dagli onorevoli Mannuzzu e Ricci, fatti propri dal relatore, si vorrebbe introdurre una modifica totale della disciplina vigente, in particolare per quanto attiene alle responsabilità. Il nuovo testo, che amplia la portata originaria dei provvedimenti in discussione, dovrebbe essere sottoposto all'esame della I Commissione affari costituzionali e della V Commissione bilancio, per il parere vincolante.

Anche se, in ogni caso, sarebbe possibile proporre ulteriori modifiche da sottoporre successivamente alle stesse Commissioni, prospetto l'opportunità di un momento di riflessione, in considerazione anche della delicatezza della materia che riguarda i conservatori dei registri immobiliari, i cui atti producono effetti di più complessa portata rispetto a quelli compiuti dal comune pubblico ufficiale.

GERMANO DE CINQUE, *Relatore*. Io avevo segnalato, nella precedente relazione, la possibilità di approvare il testo della proposta di legge n. 1344, pur facendomi carico delle osservazioni formulate nella circostanza dal collega onorevole Mannuzzu, che costituivano, tra l'altro, il substrato della proposta Conte Carmelo n. 1515, la quale avvia una revisione più organica relativamente alla disciplina della responsabilità dei conservatori dei registri immobiliari.

Avevo evidenziato le ragioni d'urgenza per l'applicazione di tale provvedimento, stante la situazione anomala venutasi a creare nel periodo dal 25 settembre 1973 ad oggi, nel quale sono stati impiegati dipendenti civili dello Stato che sotto il profilo retributivo e giuridico sono, a tutti gli effetti, equiparati agli altri impiegati, ma che, al contrario di questi, hanno responsabilità diretta. Una responsabilità che trae origine dalla situazione vigente prima del 1973, quando la corresponsione di emolumenti derivanti dalle tasse ipotecarie riconduceva l'intero sistema a metà strada fra un servizio pubblico e una specie di appalto privato.

Il testo concordato delle proposte di legge in discussione eviterà soluzioni per stratificazioni successive, e, pur confermando il principio della proposta di legge n. 1344 - vale a dire l'eliminazione della responsabilità e la equiparazione della disciplina dei conservatori dei registri immobiliari a quella degli impiegati dello Stato - consentirà un adattamento fra le norme del codice civile e i nuovi principi introdotti con questo provvedimento.

In sostanza, non s'intende creare un trattamento differenziato rispetto ad altre categorie d'impiegati, ma, al contrario, restituire ai conservatori la loro veste di impiegati civili dello Stato. Dunque, la nuova disciplina avrebbe un carattere uniforme e sarebbe eliminata qualsiasi disparità di trattamento.

Premesso che gli articoli che ho predisposto insieme ai colleghi Mannuzzu e Ricci dovranno essere necessariamente sottoposti al parere delle Commissioni affari

costituzionali e bilancio, mi sia consentita un'osservazione a proposito dell'onere derivante dall'applicazione del provvedimento che, in via puramente indicativa, potremmo contenere nei limiti dell'importo previsto, anche perché sarebbe difficile, oggi, poter fare previsioni diverse dell'impegno economico a carico dello Stato. È chiaro, invece, che l'anno finanziario al quale detto onere è riferito, non potrà essere il 1980, così come è indicato nella proposta di legge n. 1344, ma il 1982.

ALDO RIZZO. La materia in esame è di delicatezza estrema. Occorre tener presente che la pubblicità realizzata attraverso i registri immobiliari, sia essa costitutiva o dichiarativa, incide sui diritti soggettivi del cittadino.

Si sostiene che dopo la legge del 1973, che ha abolito il versamento degli emolumenti in favore dei conservatori, ancor di più non trova giustificazione che per i conservatori dei registri immobiliari sia previsto un aggravamento di responsabilità, rispetto agli altri impiegati dello Stato. Non vi è dubbio che il problema esiste e ad esso bisogna dare soluzione. Mi chiedo, però, se non sia opportuna una riflessione sulla intera materia per individuare soluzioni idonee a garantire anche la correttezza delle registrazioni, soprattutto tenendo presente quello che si verifica nelle grandi città. Nella conservatoria dei registri immobiliari di Roma, ad esempio, domina il *caos*: le registrazioni avvengono a distanza di mesi, se un cittadino vuol avere notizie sulle trascrizioni e iscrizioni relative ai beni immobili, la conservatoria non è in grado di dare notizie aggiornate. Aggiungo che spesso nelle conservatorie il lavoro è svolto da persone che non appartengono alla amministrazione, che possono commettere errori ma che non rispondono del loro operato.

Nel momento in cui ci accingiamo ad abolire la particolare responsabilità attualmente prevista per i conservatori dei registri immobiliari - riforma che mi trova consenziente -, mi chiedo se questa non sia anche l'occasione per apportare

altre innovazioni che servano a garantire la correttezza delle trascrizioni. Suggerirei, dunque, di arricchire il testo predisposto dai colleghi De Cinque, Mannuzzu e Ricci con altre proposte. Per quanto riguarda il testo degli emendamenti presentati, desidererei sapere perché nell'articolo 6 si faccia riferimento all'articolo 111 del codice di procedura civile che riguarda la successione nel diritto, mentre l'articolo 6 disciplina una ipotesi di successione nel debito.

Nel caso preso in considerazione dall'articolo, è disciplinata la sostituzione del Ministero delle finanze nella posizione processuale del conservatore, in quanto quest'ultimo non risponde più per semplice colpa e per i danni cagionati risponde il Ministero.

Non ho esaminato a fondo il problema, ma mi sembra che il riferimento all'articolo 111 del codice di procedura civile non sia corretto, perché quest'articolo — se non erro — prende in considerazione la successione nel credito, e non nel debito.

SALVATORE MANNUZZU. Mi rendo conto del fatto che lo strumento processuale, in una situazione siffatta, è necessariamente anomalo, perché qui stiamo realizzando una disciplina che non ha strumenti procedurali ordinari di attuazione. Infatti, è poco consueto che una legge deresponsabilizzi retroattivamente un soggetto e affermi retroattivamente una responsabilità. Ma qui si presenta l'esigenza di risolvere i problemi di colui che ha convenuto, per un comportamento onerato da colpa semplice, il conservatore. Preciso che l'articolo 111 è un mero paradigma: stiamo solo individuando uno strumento processuale di coinvolgimento dello Stato; uno strumento che consenta di intervenire in un processo e che glielo renda opponibile.

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. A volte, discutendo dei provvedimenti di legge, diciamo che è necessaria una pausa di riflessione: mai come oggi una richiesta del genere risulterebbe legittima; stiamo infatti esaminando una materia delicata

ed anche tecnicamente complicata. Conosco l'urgenza con cui devono essere affrontati i problemi che queste proposte di legge intendono risolvere ma, tanto più che dobbiamo anche richiedere il parere della I Commissione affari costituzionali, penso sia il caso di approfondire ulteriormente l'argomento in discussione.

Si tratta anche di esaminare le modifiche che sono state introdotte nel nuovo testo unificato: probabilmente esse saranno positive, dal momento che scaturiscono dal lavoro di competenti della materia, ma il Governo deve pure avere il tempo di prenderle in considerazione e di vagliarne l'opportunità, in modo da inviare un testo definitivamente elaborato alla I Commissione affari costituzionali. È per questo che mi associo alla richiesta, avanzata dal Presidente, di procedere a un breve rinvio del dibattito sulle proposte di legge.

GERMANO DE CINQUE, *Relatore*. Desidero dire al collega Rizzo che il problema della ristrutturazione del servizio ipotecario — attraverso la meccanizzazione e l'introduzione di altri sistemi — è affrontato dai due disegni di legge, n. 2046 e n. 2047, già iscritti all'ordine del giorno dei lavori della nostra Commissione. Essi, originariamente abbinati alle proposte di legge in esame, sono stati in un secondo tempo messi da parte, in quanto necessitano di un più lungo approfondimento tecnico. La stessa amministrazione finanziaria attribuisce a questi due disegni di legge un'importanza maggiore, proprio perché attengono ad un nuovo sistema di trascrizione, derivante dall'applicazione degli strumenti elettronici, recentemente predisposti.

Le sue preoccupazioni, onorevole Rizzo, sono dunque giuste e legittime, ma potranno essere prese in considerazione più opportunamente in sede di dibattito di quei disegni di legge. Quanto alle proposte di legge oggi in discussione, mi associo alla richiesta di rinviarne brevemente l'esame, per consentire una proficua pausa di riflessione sul testo unificato proposto.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane allora stabilito di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame delle proposte di legge.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Organizzazione degli uffici periferici dell'amministrazione penitenziaria (2653).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Organizzazione degli uffici periferici dell'amministrazione penitenziaria ».

Poiché il relatore, onorevole Raffaele Russo, non è in questo momento presente, propongo di rinviare la discussione del disegno di legge ad altra seduta. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (2209).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari », già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 3 dicembre 1980.

L'onorevole De Cinque ha facoltà di svolgere la relazione.

GERMANO DE CINQUE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento di legge al nostro esame, che ci perviene nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento dopo una discussione piuttosto breve, nasce da un'iniziativa del Governo, che ha inteso dare un

miglior assetto — soprattutto per quanto riguarda alcuni aspetti del procedimento di notificazione — alle norme contenute nel regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2393, e regolamenti conseguenti, concernenti appunto la notificazione degli atti giudiziari.

Questo disegno di legge ridefinisce tutte le disposizioni relative alla notificazione degli atti a mezzo posta. L'articolo 1 stabilisce che « In materia civile, amministrativa e penale, l'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti, salvo che l'autorità giudiziaria disponga, o la parte richieda, che la notificazione sia eseguita personalmente ». Si tratta quindi di una norma di carattere generale, e riguarda la notificazione da eseguirsi nel comune dove ha sede l'ufficio procedente. Il secondo comma dell'articolo 1 sancisce l'obbligo, per l'ufficiale giudiziario, di avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti, in materia civile ed amministrativa, da eseguirsi « fuori del comune ove ha sede l'ufficio », intendendosi quindi che l'atto in materia penale va eseguito nell'ufficio ove ha sede il comune nel quale deve eseguirsi la notificazione.

L'articolo 2 contiene disposizioni puramente regolamentari e prescrive l'uso di speciali buste e modelli per la notifica degli atti a mezzo del servizio postale.

L'articolo 3 disciplina le modalità di stesura della cosiddetta relata notifica, che tutti conosciamo per le nostre esperienze giudiziarie.

L'articolo 4 prevede la spedizione, unitamente alla busta con cui si effettua la notifica, dell'avviso di ricevimento, disponendo al secondo comma, che può esser trasmesso per telegrafo, purché naturalmente l'interessato ne anticipi le spese. Al terzo comma, lo stesso articolo stabilisce che l'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione, mentre il quarto comma dispone che i ter-

mini decorrono dalla notificazione eseguita per posta e che si computano dalla data di consegna del piego risultante dall'avviso di ricevimento.

L'articolo 5 prevede la conservazione della ricevuta di spedizione della raccomandata da parte dell'ufficiale giudiziario; e prevede, altresì, che l'avviso di ricevimento venga consegnato al funzionario addetto, all'autorità giudiziaria o alla parte richiedente insieme con l'originale dell'atto e ciò al fine di impedire il verificarsi di ipotesi incerte circa la restituzione della busta di ricevimento. L'ultimo comma dello stesso articolo stabilisce che: « In ogni caso, la parte può, anche prima del ritorno dell'avviso di ricevimento, farsi consegnare dall'ufficiale giudiziario l'originale dell'atto per ottenere l'iscrizione della causa a ruolo o per eseguire il deposito del ricorso o controricorso nei giudizi di cassazione; peraltro, la causa non potrà essere messa in decisione se non sia allegato agli atti l'avviso di ricevimento, salvo che il convenuto si costituisca ».

L'articolo 6 prevede che: « Lo smarrimento dell'avviso di ricevimento non dà diritto ad alcuna indennità. L'amministrazione postale è però tenuta a rilasciare senza spesa un duplicato ed a farlo avere al mittente nel più breve tempo possibile » e, questo, affinché il mittente medesimo possa dimostrare l'avvenuta notificazione.

L'articolo 7 contiene le modalità di consegna del piego che deve avvenire nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito, e fissa altresì le modalità di consegna a persona diversa del destinatario, prevedendo l'obbligo della sottoscrizione da parte del ricevente, disciplinando anche i casi in cui quest'ultimo non sia in grado di sottoscrivere.

L'articolo 8 disciplina i casi di rifiuto di ricezione dell'avviso di ricevimento o del solo rifiuto della firma.

L'articolo 9 fa obbligo all'agente postale che deve effettuare la consegna di una maggiore diligenza nel caso in cui il desti-

nario abbia cambiato indirizzo. Infatti, oggi, quando l'agente non trova il destinatario, rimanda il piego al mittente senza chiedere alcuna informazione sulla nuova abitazione.

L'articolo 10 stabilisce che: « le disposizioni che precedono si applicano, in quanto compatibili, alle comunicazioni a mezzo lettera raccomandata effettuate da ufficiale giudiziario e connesse con la notificazione di atti giudiziari ».

L'articolo 11 stabilisce che la notificazione di atti giudiziari a mezzo posta nei procedimenti davanti ai giudici conciliatori segue le norme fissate dagli articoli precedenti alle quali deve, quindi, attenersi il messo di conciliazione.

L'articolo 12 estende la disciplina in oggetto alla notificazione dei verbali di contravvenzione per violazione al codice stradale e l'articolo 13 la estende alle notificazioni degli atti tavolari per quelle province nelle quali vige questo tipo di regime.

L'articolo 14 consente che la notificazione a mezzo posta avvenga anche per gli avvisi e gli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, da eseguirsi a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali o dei messi speciali autorizzati dall'amministrazione finanziaria.

L'articolo 15, sostituendo il terzo ed il quinto comma dell'articolo 169 del codice di procedura penale, disciplina le modalità di consegna al portiere, o a chi ne fa le veci, il quale è obbligato a sottoscrivere l'originale dell'atto notificato, quando questo sia inerente a processo penale. Lo stesso articolo stabilisce, altresì, che « l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli avvisi della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata ». Ritengo che tale disposizione sia estremamente opportuna per evitare le

conseguenze negative della mancata consegna di un atto relativo a procedimento penale; nel caso in cui il portiere, o chi ne fa le veci, manca o non è idoneo o si rifiuta di ricevere la copia dell'atto destinato all'imputato, questa è depositata nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione oppure del comune dove esercita abitualmente la sua attività professionale.

Infine, l'articolo 16 contiene l'abrogazione delle norme concernenti la notificazione degli atti giudiziari contenute nel regolamento di esecuzione del codice postale e delle telecomunicazioni, nonché di tutte le disposizioni incompatibili con quelle di cui al disegno di legge in discussione.

Concludendo, desidero ricordare alla Commissione che il testo è già stato approvato dal Senato che ha introdotto delle semplici modifiche formali. Penso che tale testo possa essere da noi accolto con la stessa sollecitudine dimostrata nell'altro ramo del Parlamento, in quanto contiene disposizioni che sicuramente semplificano le procedure sinora adottate in materia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ALDO RIZZO. Trovo estremamente opportune le novità contenute nel disegno di legge al nostro esame perché consentono di andare incontro alle esigenze degli uffici giudiziari che, oggi, non sono in grado di procedere alla notifica di tutti gli atti a loro affidati.

Un'osservazione ritengo di dover fare con riferimento all'articolo 9; tale articolo prevede che: « Nel caso di cambiamento di abitazione o di recapito del destinatario nello stesso comune, l'agente postale, qualora sia venuto a conoscenza del nuovo indirizzo, provvede alla immediata consegna o, se ciò non sia possibile, ne cura la consegna a mezzo dell'agente incaricato del servizio nel settore ove è il nuovo recapito o la nuova abitazione ». Trovo strano che non si sia avvertita l'esigenza di disciplinare in quali casi possa darsi rilevanza alla conoscenza del cambiamento di indirizzo, da parte dell'agente postale;

una tale disciplina risulta particolarmente opportuna anche perché lo stesso articolo 9 non fa alcun riferimento alle norme da applicare per la notifica fatta al nuovo indirizzo. Se ne dovrebbe dedurre, in assenza di disposizioni specifiche, che si applichino quelle previste dai precedenti articoli. Se così è, si presenta un problema abbastanza delicato: bisogna, infatti, tener presente che l'articolo 8 prevede il deposito del piego presso l'ufficio postale nel caso in cui l'agente non l'abbia potuto recapitare o perché gli è stato opposto un rifiuto, o per temporanea assenza del destinatario o, ancora, per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate al ricevimento del piego medesimo. Ed allora potrebbe verificarsi che l'agente, che abbia appurato, ad esempio, tramite un vicino di casa che la persona destinataria si è trasferita in altro luogo, si reca al nuovo indirizzo dove, però, non trova nessuno: a questo punto l'agente postale deve procedere applicando le disposizioni di cui all'articolo 8, con la conseguenza che, in base a quanto disposto dal quarto comma di tale articolo, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del deposito. A me pare abbastanza pericoloso ammettere un tale tipo di notificazione nulla escludendo che le informazioni date all'agente postale sul nuovo indirizzo siano inesatte.

Credo che la notifica, nel caso in cui l'agente postale venga a conoscenza del nuovo recapito, dovrebbe avvenire soltanto nelle forme previste dall'articolo 7, con la consegna nelle mani del destinatario. Escluderei la possibilità che la notifica possa avvenire mediante deposito dall'atto nel caso in cui l'agente postale non trovi nel nuovo recapito alcuna persona o quelle abilitate a ricevere l'atto oppongano un rifiuto.

Mi rendo conto che stiamo discutendo su un testo che è stato già approvato dal Senato, ma ritengo opportuno far presenti le mie perplessità che mi sembrano più che giustificate.

In definitiva, la notificazione prevista dall'articolo 9 in un indirizzo diverso da quello che risulta dall'atto dovrebbe veri-

ficarsi soltanto nel caso in cui la consegna avvenga nelle mani del destinatario. Si dovrebbe escludere l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 8, con le conseguenze previste dal quarto comma.

GIANCARLO CANTELMI. Chiedo, dovendo intervenire sull'argomento, che l'esame delle proposte di legge venga rinviato ad altra seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono ulteriori osservazioni, il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione del giudice di pace (Approvato dal Senato) (2976) e della proposta di legge Pazzaglia ed altri: Compensi per i giudici conciliatori e requisiti per la nomina (295).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Istituzione del giudice di pace », già approvato dal Senato nella seduta del 13 novembre 1981, e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Pazzaglia ed altri: « Compensi per i giudici conciliatori e requisiti per la nomina ».

Ricordo che l'onorevole Dell'Andro ha già svolto la relazione.

RENATO DELL'ANDRO, *Relatore*. Poiché mi sembra indispensabile dover procedere ad alcune audizioni di competenti e di rappresentanti di organizzazioni interessate, mi permetto di proporre la nomina di un Comitato ristretto. A mio parere, è possibile iniziare la discussione, quindi procedere alla nomina di un Comitato ristretto. Tale procedura consentirebbe di avere degli elementi, sulla base dei quali procedere alle audizioni.

MARCO BOATO. Dal punto di vista della correttezza procedurale, dovrebbe prima verificarsi almeno un abbozzo di discussione generale, dal quale dovrebbe sca-

turire un consenso di massima alla proposta del relatore.

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vorrei suggerire di dare inizio alla discussione sulle linee generali. Faccio riferimento all'esperienza precedente della Commissione, in relazione a provvedimenti complessi, che sono stati esaminati da Comitati ristretti, in alcuni casi senza un minimo riferimento alla problematica complessiva, in particolare per il profilo politico.

Sono favorevole alla eventuale costituzione di un Comitato ristretto. È chiaro che il Comitato ristretto potrà, in via informale, procedere alle audizioni che riterrà opportune; anche se il suo scopo principale rimane quello di concordare emendamenti e modifiche da apportare al provvedimento. Non so quali categorie debbano essere sentite: sono perplesso di fronte a tale eventualità.

PRESIDENTE. Il Comitato ristretto potrà procedere ad audizioni di rappresentanti degli avvocati e degli enti locali.

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e per la giustizia*. Faccio presente che, adottando una tale procedura e coinvolgendo tutte queste categorie, si rischia di allungare notevolmente i tempi di approvazione del provvedimento. Del resto, ogni provvedimento incide su interessi di infinite categorie e non sempre è stato fatto ricorso alle audizioni. Lascerei comunque impregiudicato il tipo di audizione, che preciserei in un successivo momento.

RAIMONDO RICCI. Il provvedimento è importante e dobbiamo cercare di muoverci, come sempre, in un modo corretto. Noi non siamo assertori di un *iter* astratto, che sia quello perfetto, perché dobbiamo tenere conto delle possibilità e delle capacità di lavoro della nostra Commissione e perché è molto importante cercare di arrivare al risultato.

L'*iter* ideale sarebbe quello di dare inizio alla discussione sulle linee generali,

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MARZO 1982

per avere un pronunciamento dei gruppi in ordine al provvedimento, quindi procedere alle audizioni. Sono del parere, a questo proposito, che sarebbe opportuno procedere alle audizioni in sede di Commissione, piuttosto che in Comitato ristretto.

PRESIDENTE. In tal caso, dovrebbe svolgersi una vera e propria indagine conoscitiva, il che richiederebbe tempi lunghi.

RAIMONDO RICCI. Concordo con tale valutazione, per cui, per andare al concreto, propongo che venga dato inizio alla discussione sulle linee generali, con la raccomandazione che tale inizio di discussione sia contenuto in un'unica seduta, nella quale ogni gruppo o ogni singolo deputato potrebbe esprimere le proprie valutazioni di fondo sul provvedimento. Immediatamente dopo, si potrebbe procedere alla costituzione del Comitato ristretto, decidendo nel contempo i contatti e le audizioni che si ritenessero necessari.

PRESIDENTE. Debbo constatare che il relatore, il Governo e i gruppi che si sono espressi sono favorevoli al rinvio dell'esame del provvedimento alla prossima seduta, con l'intesa che al termine di tale seduta verrà valutato se procedere alla nomina di un Comitato ristretto. In tale discussione generale si dovrà tenere conto del fatto che già fin d'ora c'è un'opinione concorde sull'opportunità di procedere a delle audizioni e alla redazione di un testo, che sarà esaminato dalla Commissione.

La discussione generale non può essere ritenuta esaustiva di tutto.

Pertanto, riterrei opportuno rinviare il seguito del dibattito ad altra seduta.

RAIMONDO RICCI. Noi diamo il nostro assenso, come gruppo comunista, alla procedura prescelta.

(Così rimane stabilito).

MARCO BOATO. Chiedo l'iscrizione all'ordine del giorno della prossima seduta in sede legislativa del progetto di legge n. 1442-B riguardante la modifica dell'articolo 454 del codice civile. Ricordo che il provvedimento, approvato all'unanimità dalla nostra Commissione, ampiamente modificato dal Senato, è stato ritrasmesso alla Camera il 26 febbraio 1982 e assegnato dall'aula alla IV Commissione in sede legislativa, pochi giorni or sono.

Il perché della mia richiesta è giustificato dal largo consenso che tutti i gruppi, a quanto mi risulta, hanno espresso per la sollecita approvazione del provvedimento.

VITALE ROBALDO. Mi associo alla richiesta dell'onorevole Boato.

ALDO RIZZO. Nell'associarmi alla richiesta dell'onorevole Boato, chiedo che il provvedimento sia iscritto all'ordine del giorno della settimana ventura.

PRESIDENTE. Prendo atto delle richieste testé avanzate, ma non credo sia possibile decidere adesso la seduta in cui esaminare quel provvedimento.

MARCO BOATO. Infatti, signor presidente, mi sono limitato a chiedere l'iscrizione di questo provvedimento all'ordine del giorno della prossima seduta in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, onorevole Boato, e ne riferirò all'Ufficio di Presidenza.

La seduta termina alle 13,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA